

# PROVINCIA DI MANTOVA

## **ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1555 25/09/2014**

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'  
PORTUALE

ACQUE E SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

**ISTRUTTORE:** BELLINI SANDRO

**OGGETTO:**

DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO  
IDROELETTRICO NEI COMUNI DI MARMIROLO E VOLTA MANTOVANA, LOC. POZZOLO.  
DITTA H.P.E. S.R.L.

**Il Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale  
Autorità Portuale  
Arch. Giancarlo Leoni**

**Decisione**

**Si adotta il provvedimento di diniego** dell'istanza relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico in loc. Pozzolo nei comuni di Marmirolo e Volta Mantovana, presentata dalla ditta H.P.E. S.R.L. in data 05/09/2013 prot. n. 42125, integrata in data 22/10/2013 protocollo generale n. 44386.

**Motivazione**

L'esito della Conferenza di Servizi nelle sedute del 20/02/2014 e del 27/06/2014 ha sancito i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'ordinamento per l'adozione di un provvedimento di diniego.

**Contesto di riferimento**

In seguito al rilascio, da parte della Provincia di Mantova, della concessione per piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal Fiume Mincio con Atto Dirigenziale n. 63 del 13/02/2013, secondo le procedure previste dal R.R. 2/2006. il Sig Vianini Maurizio, in qualità di legale rappresentante della ditta H.P.E. S.R.L., con sede legale in Caprino Veronese (VR) loc. Scimeis, in data 05/09/2013 protocollo generale n. 42125, integrata in data 22/10/2013 protocollo generale n. 44386, richiedeva l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico in loc. Pozzolo nei comuni di Marmirolo e Volta Mantovana, dichiarando di avvalersi della procedura di esproprio ex DPR 327/01. Contestualmente, la Ditta inviava la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione all'impianto ed esercizio di linee elettriche e loro opere accessorie, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16/08/1982, n. 52, comprensiva del preventivo per la connessione ENEL con i relativi elaborati.

**Istruttoria**

In data 05/09/2013 prot. n. 42125 la Ditta HPE avanzava richiesta di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e contestualmente dichiarava "di avvalersi della procedura di esproprio ex DPR 327/01".

In data 19/09/2013 prot. n. 44386 Provincia comunicava l'improcedibilità dell'istanza e richiedeva documentazione integrativa ai fini della procedibilità.

In data 02/10/2013 prot. n. 49592 la Ditta HPE trasmetteva la documentazione integrativa.

In data 22/10/2013 prot. n. 44386 Provincia trasmetteva copia del progetto al Servizio Espropri della Provincia per l'attivazione della procedura di esproprio.

Il Servizio Espropri della Provincia in data 16/12/2013 trasmetteva (con A.R.) ai 4 proprietari dei terreni per i quali viene chiesto l'esproprio (Sigg. Angelini/Olivero), la comunicazione di avvio del procedimento per la procedura di esproprio, segnalando la possibilità di inoltrare osservazioni entro i 30 giorni successivi.

Con PEC prot. n. 2280 del 18/01/2014 l'Avv. Francesca C. Imarisio per conto dei Sigg. Angelini/Olivero trasmetteva le osservazioni alla procedura di esproprio.

In data 22/01/2014 con nota prot. n. 1735 Provincia comunicava a Ditta HPE l'avvio del procedimento e convocava la conferenza di servizi per il 20/02/2014, trasmettendo agli Enti il progetto e le osservazioni presentate dai proprietari dei terreni interessati; contestualmente Provincia inviava gli elaborati progettuali a tutti i soggetti invitati alla conferenza tramite Jumbomail.

In materia di pubblicità degli atti, richiesta di accesso e richiesta di partecipazione alla conferenza, si precisa quanto segue.

In data 25/07/2013 prot. n. 36986 il Sig Angelini Jacopo chiedeva accesso agli atti relativi al progetto dell'impianto, che viene accolta (nota Provincia prot. n. 43751 del 16/09/2013).

In data 03/09/2013 con nota prot. n. 41869 i Sigg Angelini Jacopo e Samuele chiedevano di partecipare in qualità di portatori di interessi ai lavori della conferenza.

In data 03/09/2013 con nota prot. n. 418709 i Sigg Angelini Jacopo e Samuele chiedevano al dirigente un incontro.

In data 28/08/2013 prot. n. 41170 il Comune di Marmirolo inoltrava richiesta della Soprintendenza Beni Archeologici che chiedeva di ricevere copia del progetto per poter esprimere parere di competenza.

In data 29/10/2013 con nota prot. n. 50493 il Sig. Ernesto Tazzoli, I.r. del GasVolta "Chiosco dei Mulini" chiedeva di partecipare in qualità di portatore di interessi ai lavori della conferenza.

In data 24/01/2014 a Volta Mantovana si svolgeva un'assemblea pubblica organizzata dai Comuni di Volta Mantovana e Marmirolo e da Provincia di Mantova nella quale la Provincia illustrava la procedura seguita per il rilascio di concessione (ai sensi del R.R. 2/2006) e la procedura di autorizzazione prevista ai sensi del d. lgs. 387/2003. La Ditta illustrava il progetto proposto e si svolgeva un dibattito con numerosi interventi del pubblico.

In data 27/01/2014 il legale rappresentante della ditta HPE chiedeva di poter accedere alle osservazioni presentate dai proprietari dei terreni interessati all'esproprio (famiglia Angelini/Olivero).

In data 29/01/2014 con PEC prot. n. 4130, Provincia inviava ad HPE l'avvio procedimento relativo all'accesso agli atti.

In data 30/01/2014 con nota prot. n. 4271 trasmetteva con AR comunicazione ai sigg. Angelini – Olivero (in qualità di controinteressati).

In data 27/01/2014 con nota prot. n. 3683 il Presidente del Comitato per il Parco delle Colline Moreniche del Garda chiedeva di partecipare come auditore alla conferenza di servizi.

In data 03/02/2014 con nota prot. n. 4804 l'Avv. Francesca C. Imarisio chiedeva di poter assistere i Sigg. Angelini/Olivero nella conferenza di servizi.

In data 07/02/2014 con nota prot. n. 5740 la Presidente dell'Associazione Culturale "La luna nel pozzo" chiedeva di partecipare come auditore alla conferenza di servizi.

In data 10/02/2014 prot. n. 6079 il Sig. Jacopo Angelini consegnava copia della petizione "No alla centrale idroelettrica sul Mincio sopra Pozzolo" costituita da n. 1420 firme.

In data 12/02/2014 acquisita al prot. generale al n.7522, l'Avv. Angelo Convertini chiedeva di partecipare a nome e per conto dei Sigg. Begni e Zanotti in qualità di conduttori dell'immobile (ristorante) e dei campi agricoli di proprietà dei Sigg. Angelini Olivero.

In data 19/02/2014 con nota acquisita al prot. n. 7632, l'Avv. Francesca C. Imarisio chiedeva a nome e per conto del Dott. Morra, professionista incaricato dalla famiglia Olivero - Angelini, l'autorizzazione a partecipare alla Conferenza di Servizi del 20/2/2014.

In data 20/02/2014, prot. generale n. 7682, il Sig. Jacopo Angelini consegnava copia della petizione "No alla centrale idroelettrica sul Mincio sopra Pozzolo" costituita da ulteriori n. 1763 firme.

Durante la conferenza di servizi tenutasi in data 20/02/2014, venivano acquisiti i seguenti pareri:

- Parco del Mincio: parere negativo, precisando altresì che, qualora la Ditta ritenesse di chiedere deroga ai sensi dell'art. 41 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco, la procedura prevede che sulla richiesta debbano esprimersi il C.D.A. del Parco, i Comuni competenti

per territorio con delibera di Consiglio Comunale e, successivamente, in caso di esito favorevole dei passaggi sopra citati, la Giunta Regionale della Lombardia. In ogni caso, segnalava che ciò avrebbe comportato prima la chiusura del presente procedimento e, successivamente, se del caso, la presentazione di una nuova domanda.

- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova rilevava quanto segue:

«Atteso che l'intervento in oggetto ricade in ambito di significativa rilevanza paesaggistica per il quale si riscontra compresenza di dispositivi di tutela ai sensi del D. L.vo 42/2004, ex art. 142, comma 1, lettera c, i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, (...), lettera f, i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (Parco del Mincio) e ex art. 136, lett. a) con D.M. 11/01/1967; rilevanza paesaggistica anche ribadita dagli strumenti di pianificazione territoriale (PTR, PTPC, Piano del Parco del Mincio e PGT del comuni di Volta Mantovana e di Marmirolo);

che il dispositivo di vincolo di bellezze d'insieme ex D.M. 11/01/1967 riconosce per il territorio di Volta Mantovana il "notevole interesse pubblico perché, (...), forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico-tradizionale ricco di punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si godono le bellezze di quadri panoramici particolari";

considerato altresì che il notevole interesse pubblico riconosciuto dai dispositivi di tutela è, per l'ambito in esame, sostanziato da una straordinaria qualità ambientale e paesaggistica dei luoghi, in quanto il fiume Mincio, nel tratto in cui si colloca il progetto, si caratterizza per non comune valenza insieme morfologica, vegetazionale, naturalistica non alterata da una parziale rimodellazione antropica dei luoghi;

che la presenza in prossimità dell'area di intervento di manufatti storici collegati alla tradizione popolare (Mulini di Volta) permette di riconoscere valori simbolici e identitari che, unitamente agli aspetti ambientali sopra evidenziati, costituiscono elemento fondante del concetto stesso di paesaggio, pienamente inteso, nell'ambito in argomento, "con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni" (vedi art 138 D. L.vo 42/2004), che inoltre il percorso ciclabile (Mantova-Peschiera D/G), con attraversamento del fiume in prossimità dell'area di intervento, costituisce punto di vista e vettore di fruizione privilegiato per la valorizzazione ambientale del territorio e del fiume Mincio;

rilevato dall'esame degli elaborati progettuali che l'impianto in progetto configura significativa modifica dell'assetto dei luoghi, della morfologia delle sponde oltre che delle caratteristiche dell'alveo e del corpo d'acqua, attraverso la realizzazione di manufatti (sia costruzioni, sia opere d'arte di sistemazione spondale e di alveo),

che per caratteristiche, dimensione, conformazione e materiali gli interventi comportano una significativa alterazione dei degli elementi morfologici e naturalistici caratterizzanti i luoghi, comportando interferenza ed alterazione della percezione e fruizione dei valori paesaggistici sopra evidenziati,

che le mitigazioni proposte che si limitano ad una parziale rimodellazione in forma semi-naturalistica di parte dei manufatti, non risolvendo le criticità complessive d'inserimento delle opere in progetto nell'ambito di intervento;

riscontrato pertanto che gli interventi previsti per quanto evidenziato, si pongono in contrasto con i valori paesaggistici che costituiscono motivazione fondante del vincolo;

le opere sono in contrasto con l'indirizzo normativo di salvaguardia del paesaggio inteso come luogo espressivo di identità, la cui tutela si esprime attraverso il riconoscimento, la salvaguardia e, ove necessario, il recupero dei valori culturali che esso esprime (art. 131 del D.L.vo 42/2004).» ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 esprimeva pertanto parere negativo.

- AIPO: vista la documentazione presentata, esprimeva parere negativo, in quanto il progetto avrebbe dovuto essere integrato conformemente alla “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche ed interesse pubblico all’interno delle fasce fluviali”, redatta dall’Autorità di Bacino del Fiume Po.

- ARPA: esprimeva una valutazione tecnica negativa sul progetto presentato, in quanto insufficiente sugli aspetti ambientali. In particolare, mancava uno studio sull’impatto acustico, sulle emissioni in atmosfera che verranno prodotte durante la fase di cantiere, nonché sui rifiuti prodotti nella citata fase.

- Servizio Pianificazione e Parchi esprimeva parere paesaggistico non favorevole con le seguenti motivazioni:

1) Gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici ha portato a verificare la non conformità dell'intervento con quanto contenuto nei piani paesaggistici (PP del PTR, PTCP e PTC Parco Mincio), che perseguono esplicitamente obiettivi di conservazione e miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi, in particolare per quelli di più rilevante e riconosciuto valore;

2) il Parco del Mincio, in particolare, con nota prot. n° 471 del 10/02/2014 ha dichiarato la non conformità dell'intervento proposto, in quanto in contrasto con le norme di tutela ambientale del PTC del Parco del Mincio e pertanto ha espresso PARERE NEGATIVO all'intervento;

3) la Commissione Provinciale per il Paesaggio ha espresso la propria VALUTAZIONE DI NON COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA dell'intervento proposto con le seguenti motivazioni:

1. le norme e le prescrizioni di tutela di cui al decreto di vincolo art. 136, c. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 (D.M. 11/01/1967) e ai piani paesaggistici (PTR, PTCP e PTC Parco Mincio), perseguono esplicitamente obiettivi di conservazione e miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi, in particolare per quelli di più rilevante valore;

2. il Parco del Mincio ha dichiarato la non conformità dell'intervento alle norme di tutela del proprio PTC, in particolare agli art. 18 e 19;

3. l'area oggetto della trasformazione si distingue per la “singolarità paesaggistica dei luoghi”, e presenta caratteristiche di peculiarità ed unicità per la densità, ricchezza e qualità degli elementi naturali, antropici e simbolici, così da costituire uno degli ambienti fluviali di maggior pregio paesaggistico dell'Alto Mincio e dell'intera Provincia;

4. l'area è inoltre interessata da una consistente fruizione pubblica, turistica e ricreativa, consolidata dal passaggio della ciclabile Mantova – Peschiera (itinerario internazionale Eurovelo) e favorita da un ponte ciclo-pedonale sul fiume, che collega l'itinerario all'abitato di Volta Mantovana, e da un punto di ristoro;

5. la proposta progettuale si traduce in una trasformazione massiccia e rilevante, per sua natura altamente perturbativa della scena paesaggistica globale e dei singoli elementi che la caratterizzano (il fiume, la sponda, le aree boscate, l'isola, i mulini); l'intervento, anche qualora condotto entro parametri di miglioramento formale e di mitigazione paesaggistica, costituirebbe un vulnus irreparabile nei confronti di un sito che, per le motivazioni sopra esposte, non tollera ulteriori elementi di antropizzazione, se non opere indirizzate al miglioramento e alla valorizzazione paesaggistica e ambientale (come del resto prescritto dalle norme del P.T.C. del Parco);

6. le visuali e i belvedere caratterizzanti tutta la zona verrebbero inevitabilmente modificati con l'introduzione di elementi impattanti e invasivi (in particolare sul fronte dell'impianto percepito dal fiume e dalla sponda sinistra percorsa dalla ciclabile Mantova – Peschiera);

7. la fase di cantiere, che investirà un'ampia area e per un lungo periodo, provocherebbe significative modificazioni, al limite dello “sconvolgimento”, con conseguente incerta e problematica opera di risarcimento e ricostruzione;

Precisava inoltre che il parere espresso in via definitiva dal Soprintendente in sede di Conferenza di Servizi prevale su quello dell'Autorità competente, in base all'art. 14–ter comma 3–bis della L. 241/90 (paragrafo 5.1.3 della d.g.r. n° IX/2727 2011).

- Comune di Marmirolo:

prende atto del parere di “non conformità” espresso dal Parco del Mincio, del parere negativo del Servizio Pianificazione e Parchi della Provincia, del parere negativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e comunicava che, qualora non venissero superati i motivi di “non conformità” al P.T.C. del Parco e di contrarietà del Servizio Pianificazione e Parchi della Provincia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il parere era negativo.

- Comune di Volta Mantovana: parere negativo, sulla base delle motivazioni espresse dagli Enti sopra citati.

- STER: rimandava ai pareri di Parco del Mincio e ARPA per quanto di competenza

- Consorzio di Bonifica Territori del Mincio: precisava che le opere non interessano canali consortili, ma chiedeva in ogni caso che fossero previsti sistemi di sicurezza per assicurare la continuità di portata del fiume in caso di blocco dell'impianto per tutelare le derivazioni ad uso irriguo del Consorzio, che sono tutte ubicate a valle della prevista centrale.

Si dava inoltre atto che:

- Comando Provinciale Dei Vigili del Fuoco aveva già espresso parere con nota pervenuta in data 27/01/2014, acquisita al prot. generale al n. 3655 in cui si afferma che l'attività, non essendo soggetta a Certificato di Prevenzione Incendi, non necessita di parere;

- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano aveva fatto pervenire parere di massima favorevole, agli atti con prot. n° 7743 del 20/02/2014

- Consorzio di Bonifica Garda Chiese con nota prot. n. 7645 del 19/02/2014 rilevava che, non essendo interessati canali consortili, riteneva non necessaria l'espressione di un parere;

- Ufficio VIA della Provincia di Mantova: aveva consegnato un documento contenente prescrizioni per la realizzazione della scala di risalita dell'ittiofauna.

Durante la conferenza venivano inoltre sentiti i seguenti portatori di interessi:

- Famiglia Olivero - Angelini, nelle persone di: Olivero Cristina, Angelini Samuele, Angelini Jacopo, assistiti dall'Avv. Francesca C. Imarisio e dal Tecnico Dott. Lorenzo Morra;

- Sig. Ernesto Tazzoli, L.R. del GasVolta “Chiosco dei Mulini”;

- Avv. Angelo Convertini in nome e per conto dei Sigg. Begni e Zanotti;

- Associazione La Luna nel Pozzo, nelle persone dei Sigg. Mauro Mazzoni e Guido Milani;

- Associazione Parco delle Colline Moreniche del Garda, nella persona del Presidente Sig. Emilio Crosato e del Segretario, Sig. Gabriele Lovisetto.

Al termine della conferenza, la Ditta veniva informata sull'esito dei lavori.

Si stabiliva inoltre che il verbale sarebbe stato inviato a tutti gli Enti, ai portatori di interessi intervenuti ed alla Ditta, che avrebbero potuto presentare ulteriori osservazioni entro 30 gg dal ricevimento ed entro i successivi 15 giorni le osservazioni eventualmente pervenute sarebbero state trasmesse a tutti gli Enti e successivamente convocata una nuova seduta della conferenza per l'esame delle stesse e l'acquisizione dei pareri ancora mancanti.

La Ditta H.P.E. richiedeva alla Provincia in data 23/04/2014, una proroga di 90 gg del termine per la presentazione delle osservazioni. La Provincia ne concedeva 30 decorrenti dal 01/05/2014.

La Ditta chiedeva un successivo rinvio senza specificare il n. dei giorni di proroga del termine in data 30/06/2014. La provincia concedeva 15 gg decorrenti dal 03/06/2014. La Ditta chiedeva una ulteriore proroga del termine di 30 gg in data 16/06/2014.

La Provincia convocava la seduta finale della conferenza di servizi per il 27/06/2014.

Durante la conferenza di servizi tenutasi in data 27/06/2014, alla quale partecipavano il Comune di Marmirolo ed il Servizio Espropri della Provincia, si prendeva atto:

- della nota del Parco del Mincio pervenuta in data 26/06/2014, acquisita al prot. generale al n. 29598, nella quale si confermava il parere negativo già espresso con nota prot. n. 471.XI/2014 del 12/02/2014, acquisito nella precedente conferenza.
- della nota di A.I.PO, pervenuta in data 26/06/2014, acquisita al prot. generale al n. 29511, nella quale si confermava il parere negativo già espresso nella conferenza del 20/02/2014.
- della nota del Comune di Volta Mantovana, nella quale si confermava il parere negativo già espresso nella conferenza del 20/02/2014.

Il Comune di Marmirolo confermava il parere già espresso nella precedente conferenza di servizi.

Il Comune precisava altresì che il parere espresso era legato alla dichiarazione di non conformità rilasciata dal Parco, dal parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e dal Parere Paesaggistico negativo rilasciato dalla Provincia.

Viste le posizioni prevalenti espresse dagli enti durante le sedute della conferenza ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 c. 6-bis e nei pareri pervenuti, e considerato che è possibile concludere il procedimento anche in assenza dei pareri di A.S.L. e Ministero per i Beni e le attività culturali – Direzione Regionale di Milano (comma 7, art. 14-ter L. 241/90), si riteneva quindi sussistessero le condizioni affinché la Provincia adottasse un provvedimento motivato di conclusione del procedimento dell'autorizzazione richiesta.

L'Ufficio Espropri precisava che si sarebbe adeguato alla conclusione finale della conferenza, in quanto l'avvio del procedimento di asservimento/esproprio è legato al rilascio o al diniego dell'autorizzazione unica, con la quale viene apposto il vincolo preordinato e dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

In conclusione della seduta, la Ditta veniva informata della sussistenza delle condizioni per l'adozione da parte della Provincia di un provvedimento motivato di conclusione del procedimento, con diniego dell'autorizzazione richiesta, nel quale sarebbero state indicate anche tutte le condizioni necessarie per superare i pareri negativi.

La Ditta H.P.E. comunicava di essere consapevole che l'attuale procedimento si sarebbe concluso con un diniego, informando comunque i presenti sull'intenzione di presentare un nuovo progetto, atto a superare le difformità riscontrate dagli Enti.

I presenti concordavano sul fatto che l'eventuale nuova proposta progettuale avrebbe dovuto essere assoggettata ad un nuovo iter procedimentale ai sensi del D.lgs 387/2003.

Con Provvedimento n. 1481 del 10/09/2014 è stata adottata la determinazione di conclusione del procedimento.

Con nota prot. n. 41865 del 10/09/2014, si è provveduto a comunicare alla ditta H.P.E. S.r.l. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, stabilendo che eventuali osservazioni

scritte avrebbero dovuto essere presentate entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (scadenza 19/09/2014).

Entro il suddetto termine non sono pervenute osservazioni da parte della Ditta.

In data 11/09/2014, acquisita al prot. generale al n. 42039, la Ditta ha presentato documentazione preliminare per una nuova soluzione progettuale dell'impianto.

A tale proposito si dà atto che, qualora la Ditta intendesse perseguire l'obiettivo di proporre una nuova soluzione progettuale, dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi del D.lgs 387/2003 e Linee Guida FER Regionali secondo le modalità ed i contenuti prescritti dalle disposizioni sopra richiamate ed utilizzando il fac simile di istanza pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Mantova.

Si precisa che il provvedimento di diniego viene emanato in seguito ai pareri negativi espressi nelle modalità sopra citate dagli Enti di seguito richiamati: Parco del Mincio, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio, A.I.PO, A.R.P.A., Servizio Pianificazione e Parchi, Comune di Marmirolo, Comune di Volta Mantovana, ed ai relativi motivi ostativi in essi contenuti, che si intendono integralmente richiamati.

Il procedimento è rimasto complessivamente sospeso per gg 252.

### **Riferimenti Normativi e Atti di organizzazione interna**

Richiamati:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", concernente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;
- Il D.lgs 387/2003;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R. 18/04/2012, N. IX/3298;
- l'art. 43 della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 " in materia di funzioni delle province sul rilascio di autorizzazione e concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee e scavo di pozzi";
- il Regolamento Regionale 26 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione territoriale. Autorità Portuale prot. n.59133 del 24/12/2013, di attribuzione dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile";
- acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento;

- dato atto che il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 133 giorni;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa,

**di negare alla ditta H.P.E. S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, **l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico** in loc. Pozzolo dei Comuni di Marmirolo e Volta Mantovana, di cui alla istanza presentata in data 05/09/2013 prot. n. 42125, integrata in data 22/10/2013 protocollo generale n. 44386.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta H.P.E. S.r.l., al Parco regionale del Mincio, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Mantova, ad A.I.PO, al Comune di Marmirolo, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, al Comune di Volta Mantovana, al Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, alla Regione – Sede Territoriale di Mantova, alla A.S.L. di Mantova, al Comando Provinciale Dei Vigili del Fuoco, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano, alla Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia, all'Enel Distribuzione, al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – DGRME, al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le comunicazioni, al Ministero per i Beni e le attività culturali – Direzione Regionale di Milano, al Consorzio di Bonifica Garda – Chiese.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Mantova, 25/09/2014

Il Dirigente del Settore  
(Arch. Giancarlo Leoni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni